



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al _____ promossa da:
_____ con il patrocinio dell'avv. FABIANI
FRANCO, domiciliata presso il difensore in indirizzo telematico

- parte attrice -

nei confronti di:

INTESA SANPAOLO S.P.A. (c. f.), con il patrocinio dell'avv.
_____ domiciliata in _____ presso il difensore
_____ - parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertata e dichiarata l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione sino al 31 luglio 2008, della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, nonché altresì, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, dell'addebito di somme per spese di chiusura



periodica del conto, oltre al riconoscimento degli interessi creditori al saggio *ex art.* 117 T.U.B. e, per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo del conto della attrice e per cui è causa, accreditando sullo stesso la somma di € 42.614,67, come risultante a pag.18, ipotesi n.2 c), della esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale ovvero, nel caso in cui nelle more processuali il conto fosse stato estinto, a pagare alla attrice la medesima somma o, in entrambi i casi, la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, per restituzione di somme alla correntista addebitate in conto per i titoli di cui sopra.

In ogni caso con gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfettario, Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Salvis iuribus.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia l'Illustrissimo Tribunale così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di parte attrice di ripetizione, atteso che il conto corrente oggetto di causa ad oggi è ancora in essere;

SEMPRE IN VIA PRELIMINARE:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in narrativa, per il periodo anteriore al 13.03.2005, e, per l'effetto, respingere le domande di controparte;

NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:

- respingere tutte le domande attoree;

- per l'effetto, confermare la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto corrente oggetto di controversia, a titolo di interessi, competenze, spese, commissioni, e dichiarare che la Banca Intesa Sanpaolo SpA nulla deve alla

a nessun titolo;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:



- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, compensare le eventuali somme che risulteranno a debito della banca, con il credito da questa vantato nei confronti di parte attrice;

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ci si oppone all'istanza di CTU contabile, per i motivi di cui in narrativa;
- ci si riserva ogni ulteriore deduzione ed istanza al prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 183 c.p.c.;

IN OGNI CASO:

- con vittoria di spese, diritti e onorari.

Dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande nuove che fossero solo oggi proposte dalla controparte.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto di causa

La presente controversia ha ad oggetto il rapporto di conto corrente aperto dalla società attrice in data 27/7/1983 presso una agenzia di Milano di CARIPLO s.p.a., poi incorporata nella convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a. In particolare, parte attrice ha contestato la legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul citato conto corrente, a titolo di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto (di seguito c.m.s.).

2. Eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione

Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta da

In realtà l'eccezione è priva di rilevanza in quanto nel caso di specie parte attrice (come dalla stessa precisato all'udienza del 23/6/2015 e in sede di comparsa conclusionale) ha proposto non un'azione di ripetizione dell'indebito, ma un'azione di rettifica del saldo con riaccredito in conto, da intendersi, alla luce del complesso degli atti di parte, quale azione di accertamento del saldo (v. infra, par. 9).



3. Eccezione di prescrizione

Parzialmente fondata, ancora in linea teorica, è l'ulteriore eccezione, sollevata in via subordinata dalla banca, secondo cui le domande della società attrice non potrebbero riguardare il periodo anteriore al 13/3/2005, termine decennale da calcolare a ritroso rispetto alla notifica dell'atto di citazione del 13/3/2015, interruttiva del decorso della prescrizione. L'azione proposta dall'attore, nonostante sia qualificabile in termini di azione di accertamento del saldo, soggiace al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione - nella citata sentenza - inerente alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti. Infatti, ancorché la pronuncia che ne consegue abbia natura di sentenza di accertamento, la stessa comporta, quale effetto, l'esigibilità delle somme accertate e, pertanto, la concreta possibilità del creditore di pretenderne il pagamento. In virtù dell'effetto pratico che accomuna le citate azioni, anche con riguardo all'azione di accertamento del saldo deve essere mutuata la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione.

I versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido, non si limitano a ripristinare la provvista, ma estinguono un debito esigibile del correntista. Tali versamenti assumono quindi la natura di autonomo pagamento, di modo che limitatamente a tali operazioni la prescrizione decennale decorre dalla data di esecuzione (v. in questo senso ancora Cass. s.u. 24418/2010). Di contro, i versamenti di natura ripristinatoria, eseguiti in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido, non costituiscono "pagamenti" e, pertanto, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle somme addebitate inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto, nella fattispecie non intervenuta.

Tuttavia, nel caso di specie, il c.t.u., dott. Alessandro Tentardini, ha rilevato che *"tutte le parti hanno convenuto, essendo presenti agli atti solo gli estratti conto scalari del periodo oggetto del quesito ma non gli estratti conto analitici, di non ritenere possibile individuare le rimesse aventi natura solutoria"* (pag. 5 relazione c.t.u.). Nonostante il c.t.p. della convenuta, suggerisse successivamente un metodo da utilizzare per poter individuare le rimesse di natura solutoria anche in assenza degli estratti conto analitici¹, il c.t.u. ha confermato di non poter individuare le rimesse aventi natura solutoria, conformemente alle

¹ In particolare il c.t.p. della convenuta ha supposto che, laddove per il medesimo saldo valuta venissero applicati più tassi, si potesse presumere, tenendo conto dei numeri su cui veniva applicato il tasso più elevato, l'importo del saldo che era da considerare fuori fido.



osservazioni del c.t.p. della società attrice². Tale conclusione va condivisa, in quanto adeguatamente motivata dal c.t.u. Pertanto, l'impossibilità di individuare rimesse di natura solutoria comporta in concreto il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione formulata dalla Banca.

4. Interessi debitori

La società attrice ha lamentato l'assenza, nei rapporti con la Banca, di un documento contrattuale comprovante la pattuizione scritta dei tassi e delle altre condizioni operative applicate al conto corrente. A fronte della richiesta di documentazione formulata dalla società attrice ex art. 119 T.U.B., la banca, in sede di mediazione, ha consegnato copia di due contratti di apertura di credito in conto corrente, rispettivamente dell'1/8/2008 e del 21/10/2011, sottoscritti dal correntista, in cui venivano espressamente pattuiti, fra gli altri, il tasso debitore e la c.m.s. (v. doc. 5 e 6 conv.).

La società attrice ha riconosciuto l'intercorsa pattuizione del tasso di interesse passivo a partire dall'1/8/2008, ma ha denunciato l'applicazione, anteriormente a tale data, di interessi ultralegali in assenza di una pattuizione scritta. Inoltre, l'attrice ha rilevato l'illegittimità del generico rimando ad usi correnti "*abitualmente praticati su piazza*" per determinare il tasso degli interessi passivi.

Tale determinazione *per relationem* del tasso di interesse – che va ritenuto pacifico in quanto la stessa banca ha riconosciuto di aver applicato al conto corrente dall'apertura del rapporto sino al 31/7/2008 – è illecito. Infatti, il rinvio alle "*condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza*" per la misura degli interessi dovuti dal correntista fa riferimento a parametri locali, non riscontrabili con criteri di certezza e la

² Il c.t.u. ha, in particolare, condiviso i rilievi formulati dal c.t.p. della società attrice, secondo cui "*gli estratti conto scalari non permettono di evidenziare né le date delle singole rimesse né l'importo delle stesse; la diminuzione dei numeri debitori nel passaggio tra un agglomerato di importi raggruppati per valuta ad un altro non è infatti univoca conseguenza dell'accredito in conto rimesse solutorie o meno, ben potendo ciò dipendere dalla modificazione di altri e diversi parametri operativi di conto corrente quali a titolo esemplificativo la modificazione del tasso di interesse o lo storno di somme a qualunque titolo addebitate; dal momento che non è possibile escludere con prova piena e compiuta che la modificazione del saldo, desumibile dalla annotazione dell'estratto conto scalare di gruppi di numeri debitori diversi sia stata causata da ragioni differenti rispetto alla esecuzione in conto rimesse (delle prova delle quali non c'è traccia mancando gli estratti conto mensili), non si può conseguentemente provare, con la richiesta certezza ed univocità l'esistenza delle stesse rimesse*" (pagg. 7-8 relazione c.t.u.).

Il c.t.u. ha altresì precisato che "*laddove vi siano due livelli di tassi non vi è ragionevole certezza che il tasso più elevato si riferisca a saldi di conto fuori fido, in quanto l'apertura di credito potrebbe prevedere tassi differenti a secondo del livello di utilizzo del fido e non necessariamente implicare il superamento dello stesso*" (pag. 8 relazione c.t.u.).



clausola è quindi nulla per manifesta indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c. (v. in questo senso Cass. 4094/2005, Cass. 870/2006).

Nel caso di specie, pertanto, gli interessi debitori devono essere calcolati secondo il tasso legale tempo per tempo vigente, a norma dell'art. 1284 c.c., non potendo applicarsi il tasso sostitutivo previsto dapprima dall'art. 5, legge n. 154/1992 e poi dall'art. 117 T.U.B.. Infatti, il contratto in questione è stato stipulato, per allegazione non specificatamente contestata, prima dell'entrata in vigore della citata legge 154, di modo che essa non può applicarsi alla fattispecie (cfr. sul punto C. Cost., ord. 338/2009). Inoltre, l'art. 161, comma 6, T.U.B. ha espressamente previsto l'inapplicabilità della nuova normativa ai contratti già conclusi.

È stato quindi disposto il ricalcolo del saldo del conto, tramite c.t.u. contabile, applicando gli interessi debitori nella misura legale tempo per tempo vigente fino al 31/7/2008 e successivamente mantenendo il tasso banca. In tal senso ha provveduto il c.t.u. (pagg. 16 e 17 relazione c.t.u. e all. 13) e, pertanto, occorre recepire gli esiti di tale ricalcolo, in quanto eseguito secondo le istruzioni fornite dal G.I. e analiticamente effettuato.

5. Spese

Le medesime considerazioni sopra esposte in materia di interessi debitori possono essere mutate con riguardo alle spese di chiusura periodica del conto. Tali spese, anteriormente all'accordo dell'1/8/2008, non risultano convenute in alcuna forma e, poiché il contratto di conto corrente è stato concluso nel 1983, non trova applicazione l'art. 117, comma 7, lett. b), T.U.B.³. Nessuna spesa è, pertanto, dovuta con riguardo al periodo anteriore all'1/8/2008 e in tal senso è stato disposto il ricalcolo.

6. Commissione di massimo scoperto

La società attrice ha altresì contestato gli addebiti per c.m.s., evidenziando la nullità della clausola contrattuale per assenza di causa giustificatrice concreta.

³ Secondo cui in caso di mancata pattuizione per iscritto delle condizioni praticate dalla banca, si applicano le condizioni pubblicizzate per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso.



Anche gli addebiti per c.m.s., conformemente a quanto disposto dalla citata ordinanza, devono essere eliminati fino al 31/7/2008, in quanto prima dell'integrazione contrattuale dell'1/8/2008 non risultano convenuti in alcuna forma e difetta alcuna prova di tale pattuizione.

Solo nell'integrazione contrattuale dell'1/8/2008, sottoscritto dalla società attrice (v. doc. 5 convenuta), è stata espressamente pattuita la c.m.s., precisandone la misura nel 0.75% e la periodicità trimestrale, come si ricava dalla indicazione abbreviata "t." Risulta quindi rispettato il requisito della determinatezza richiesto dall'art. 1346 c.c.

Sotto il profilo causale, si osserva che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa secondo la tecnica bancaria è volta a remunerare l'onere della banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (cfr. in questo senso Istruzioni Banca d'Italia per rilevazione del TEGM, ed. 2006, par. C5) ed è quindi meritevole di tutela giuridica.

Tuttavia tale ricostruzione incontra un profilo di criticità nella prassi generalmente seguita dalle banche – e nulla di diverso è stato dimostrato nel presente giudizio – secondo la quale l'onere è applicato non sull'importo dell'affidamento – come sarebbe coerente secondo la definizione di cui sopra – ma sul picco di utilizzo nel trimestre, cioè sul massimo saldo debitore, utilizzando così la stessa metodologia di calcolo degli interessi debitori.

Va però anche considerato che, successivamente alla stipula del contratto oggetto di causa, è intervenuto lo stesso legislatore a disciplinare, e quindi legittimare, la c.m.s. con l'art. 2-*bis*, decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009.

In tal modo anche l'ordinamento positivo ha indubbiamente riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s. In particolare si noti che il citato art. 2-*bis*, accanto alla commissione per la messa a disposizione dei fondi, prevede espressamente la commissione sul massimo scoperto a condizione che il saldo debitore perduri per almeno 30 giorni.

E' agevole, quindi, rilevare che se lo stesso legislatore ha inteso disciplinare la c.m.s., prevedendo altresì l'adeguamento dei contratti in corso entro il 28/6/2009, non è possibile ritenere in precedenza preclusa alle parti la pattuizione dello stesso onere (cfr. in questo senso Cass. 12965/2016), senza ovviamente che sia applicabile il predetto requisito di 30 giorni prima dell'entrata in vigore della citata norma di legge.



Non sussiste, pertanto, il lamentato difetto di causa. Nel caso di specie deve ritenersi valida la pattuizione della c.m.s. nell'accordo dell'1/8/2008.

7. Anatocismo

L'attrice ha domandato l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità della prassi, applicata dalla Banca, di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui agli estratti conto in atti, ivi compreso quello successivo all'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000.

Per quanto riguarda la nullità di tale prassi, che comportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si richiama il consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito dall'art. 1283 c.c. e sull'inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti, come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass. 16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato (v. ad es. Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095).

Nel corso del rapporto è sopravvenuto il d.lgs. 342/1999 (in G.U. 4/10/1999), il cui art. 25, comma 2, ha modificato l'art. 120 TUB con l'aggiunta del comma 2, prevedendo espressamente la possibilità di applicare interessi sugli interessi nell'ambito dell'attività bancaria e così derogando implicitamente al divieto posto dall'art. 1283 c.c. Le modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici sono state demandate al CICR, che ha provveduto con la delibera del 9/2/2000 (in G.U. 22/2/2000).

Il citato art. 25 contemplava in origine anche un comma 3, il quale conteneva due norme:

- la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di c/c già stipulati;
- la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso.

Dopo l'emanazione della delibera CICR citata, con la sentenza 9-17/10/2000, n. 425, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, in quanto la normativa primaria delegante non legittimava "una disciplina retroattiva e genericamente validante" delle clausole anatocistiche. Va rilevato che in detta sentenza nessuna censura viene mossa alla seconda norma contenuta nell'art. 25, comma 3, in esame e cioè alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. E' noto che le sentenze, anche della Consulta, devono essere interpretate complessivamente, non limitandosi al dispositivo, ma



considerandolo alla luce della motivazione esposta. Si deve quindi concludere che nessun profilo di incostituzionalità sussiste in merito alla possibilità di adeguare i contratti in corso alla nuova normativa.

Tenendo conto di ciò, pur dopo la caducazione del comma 3 dell'art. 25 cit., l'interpretazione sistematica impone allora di ritenere tuttora legittima la delibera CICR 9/2/2000 anche nella parte in cui ha dettato la disciplina transitoria per l'adeguamento dei contratti in essere (cfr. art. 7), perché tale facoltà trova fondamento nell'ampia delega conferita dall'art. 25, comma 2, d. lgs. 342/1999, laddove la norma ha attribuito al CICR il potere di dettare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi".

Nel caso di specie la banca ha allegato e documentato di aver dato corretta attuazione alla citata delibera, mediante pubblicazione della modifica contrattuale sulla G.U. (v. doc. 2 conv.) e comunicazione al cliente della stessa modifica (v. doc. 3). Ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della delibera in questione nella fattispecie non occorre una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza. Infatti da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e invece trimestrale per quelli a debito si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi. In proposito si deve tenere presente che l'art. 7, comma 2, della citata delibera CICR richiede espressamente di effettuare la valutazione di peggioramento delle nuove condizioni contrattuali con riferimento non alle condizioni legali, ma a quelle di fatto applicate dalla banca in precedenza. Pertanto è infondata la tesi che afferma il peggioramento delle condizioni – e quindi la necessità della loro approvazione - considerando il previgente divieto di anatocismo.

Da ciò deriva che la banca ha lecitamente applicato l'anatocismo dal 1/7/2000.

Il conto è stato quindi ricalcolato, tramite c.t.u., eliminando l'anatocismo fino al 30/6/2000 e con inserimento in conto del monte interessi precedentemente maturato alla data del 30/9/2000, prima scadenza trimestrale successiva all'adeguamento.

Il calcolo del c.t.u. da tenere in considerazione è quindi quello di cui alla versione 1, conforme al quesito conferito.

8. Interessi attivi

La relazione del c.t.u. ha evidenziato che *“a seguito dello storno di interessi passivi,*



commissioni di massimo scoperto e spese, il saldo banca ricalcolato successivamente al 31 luglio 2008 in qualche caso presenta un valore positivo". Mancando una specifica pattuizione tra le parti in ordine al tasso degli interessi attivi, appare corretto utilizzare il calcolo operato dal c.t.u. nella versione 1C e quindi con utilizzo del tasso massimo dei BOT annuali, in quanto criterio sostitutivo più favorevole per il correntista, in conformità con la ratio di tutela che informa tutta la normativa di settore.

9. Conclusioni c.t.u.

Dalla relazione del c.t.u. è emersa una differenza tra il saldo banca risultante dall'estratto conto ultimo prodotto, alla data del 30/9/2013, pari a € - 9.887,10 e il saldo ricalcolato, pari ad € 31.864,99.

A tali esiti contabili si ritiene di dover aderire in quanto agli stessi il c.t.u. è pervenuto applicando le indicazioni fornite dal G.I. e motivando diffusamente le proprie conclusioni.

Come sopra accennato, parte attrice ha chiesto la rettifica del saldo mediante il riaccredito delle somme indebitamente percepite. In realtà la rettifica del saldo non può essere operata mediante una singola operazione di riaccredito ex post, ma mediante il ricalcolo trimestre per trimestre previa eliminazione degli indebiti, come operato con la c.t.u. contabile disposta.

In questa sede deve quindi essere solamente accertato e dichiarato il saldo legale alla data del 30/9/2013 nella predetta misura e non vi è alcuno spazio per il riconoscimento di pretesi interessi di mora.

Deve rigettarsi, in quanto infondata, l'eccezione di compensazione formulata dalla Banca convenuta, in quanto non è emerso alcun credito da questa vantato nei confronti dell'attrice.

10. Condanna alle spese

In base al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio, come liquidate nel dispositivo in base ai parametri medi del d.m. 55/2014, vanno poste a carico della banca. Il difensore di parte attrice ha dichiarato di avere anticipato le spese; deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Infine, le spese del c.t.u., già liquidate con decreto del 27/10/2016, vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente, che ha dato luogo alla necessità del ricalcolo.



Deve essere invece rigettata la domanda formulata dall'attrice di condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute per la c.t.p., in quanto consulenza non esaustiva e non necessaria ex art. 92, primo comma, c.p.c.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che il saldo del conto corrente intestato a
alla data del 30/9/2013 è pari ad € 31.864,99+;
- 2) condanna parte convenuta - Intesa Sanpaolo s.p.a. - a rimborsare in favore di parte attrice le spese di giudizio, che liquida in € 7.254,00 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
- 3) distrae il pagamento delle spese di giudizio a favore del difensore di parte attrice;
- 4) rigetta la domanda di rimborso delle spese della c.t.p. di parte attrice.
- 5) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.

Milano, 8 gennaio 2018

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Ada Cappello, magistrato ordinario in tirocinio.

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

